



Decisione/1848/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5724/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5724/TFNSVE/2025-2026, 5724 - Ricorso proposto dalla società LIVENTINA S.S.D. A R.L. (matricola 913868) contro la società ASD AC CORVA (matricola 58130) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BASSO EDY (matricola 5103368), VENDRAME MATTEO (matricola 6705627), ZORZETTO MARCO (matricola 4452035) e GIACOMIN FABIO (matricola 5332460)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 305,00 (trecentocinque/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 305,00 (trecentocinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai